

**RIPARAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO
E REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE.**

Nel disciplinare la revoca delle misure cautelari interdittive disposte nei confronti dell'ente (sul tema, *ex plurimis*, v. MOSCARINI, sub *Art. 50*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 611; PIZIALI, sub *Art. 50*, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008, 440) il legislatore attribuisce rilevanza a due distinte fattispecie prospettate in via alternativa, integrate rispettivamente dalla carenza, anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni generali di applicabilità evocate dall'art. 45 del Decreto n. 231 ovvero dalla realizzazione da parte dell'ente medesimo delle condotte riparatorie enunciate nell'art. 17 (cfr. PALUMBIERI, sub *Art. 17*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 230), in un momento successivo alla primigenia applicazione del provvedimento restrittivo. Proprio in relazione alla peculiare ipotesi di revoca da ultimo evocata (v. FIDELBO, *Le misure cautelari*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, 566, il quale sottolinea come “*ancora una volta sono le esigenze di recupero dell'ente alla legalità ad essere perseguite*”), il Giudice di legittimità (Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2012, in www.rivista231.it) ha di recente provveduto a decodificare il riferimento ad una delle predette condotte, rappresentata dalla messa a disposizione da parte della persona giuridica del profitto da essa conseguito per effetto della perpetrazione del reato-presupposto.

Nel caso di specie, il ricorrente censurava il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura interdittiva originariamente disposta nei confronti della società dallo stesso amministrata in quanto, pur prendendo atto dei mutamenti intervenuti al vertice della struttura societaria e della creazione di un organismo di vigilanza, ovvero di circostanze significative della intervenuta eliminazione delle carenze organizzative che avevano consentito la perpetrazione del reato-presupposto, riteneva non integrate le ulteriori condizioni postulate dall'art. 17 del Decreto. In particolare, ad avviso del Giudice dell'impugnazione e contrariamente a quanto asserito dall'interessato, nessun rilievo avrebbe potuto ascrivere al vincolo derivante dalla sottoposizione a sequestro preventivo tanto dei beni strumentali della società quanto del denaro contante presente sui conti correnti della medesima, pur trattandosi di cespiti il cui valore complessivo risultava coincidere con il profitto rappresentato dall'ammontare dei contributi pubblici illecitamente percepiti dall'ente in questione.

L'iter argomentativo della Corte di Cassazione muove dal constatare come, ai fini della revoca delle misure cautelari interdittive, la riparazione delle conseguenze del reato possa ritenersi attuata ove ricorrano tre condizioni, che devono essere adempiute prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in questo senso;

b) sono state eliminate le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito, ai fini della confisca.

Dette condizioni devono, peraltro, necessariamente concorrere sia al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive all'esito del processo, quanto per giustificarne la revoca ove tali misure siano state adottate in sede cautelare, in ragione di quanto desumibile tanto dall'espressione "concorrono" usata nell'art. 17, comma 1 quanto dal riferimento "cumulativo" contenuto nell'art. 50 "alle ipotesi" previste dall'art. 17 (in senso conforme v. Cass., Sez. II, 1 ottobre 2009, Reti Elettrosaldate S.r.l., in *Mass. Uff.*, n. 244850, commentata da BELTRANI, *La revoca delle misure cautelari interdittive in danno degli enti*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2010, 3, 173).

Nell'ottica di ottenere la revoca della misura cautelare non può, quindi, giovare alla società il fatto di avere messo a disposizione i beni strumentali dell'azienda, il cui valore, in concorrenza con il denaro contante sequestrato sui conti sociali, raggiunga in ipotesi l'ammontare di quanto percepito illecitamente, poiché il profitto evocato, sia pure indirettamente, nell'art. 50 è costituito dal complessivo ammontare dei contributi indebiti, e solo mettendo a disposizione il relativo denaro può ritenersi realizzata una delle condotte riparatrici postulate dal legislatore, non già offrendo un bene che rappresenti un equivalente del profitto stesso.

In definitiva, la revoca della misura interdittiva risulta in radice preclusa a fronte della pura e semplice messa a disposizione dell'equivalente del profitto, stante il principio di carattere generale codificato nell'art. 19 del Decreto (sul quale cfr. BRICCHETTI, sub *Art. 19*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 265) secondo cui la confisca del prezzo o del profitto del reato (nel caso, il denaro) ha un carattere prioritario e indispensabile (evidenzia PALUMBIERI, sub *Art. 17*, cit., 237, come la messa a disposizione del profitto "*reca con sé un duplice risultato: il primo e più immediato, di chiara natura reintegratoria, consistente nel ripristino della situazione conforme a diritto mediante la ricostituzione dell'equilibrio economico turbato dalla commissione del reato; il secondo, mediato, orientato alla rieducazione dell'ente collettivo, mediante l'acquisizione di un habitus comportamentale che esclude il profitto illecito dagli obiettivi imprenditoriali*"), tanto che può essere disposta la confisca per equivalente solo se non sia possibile eseguire la misura patrimoniale sul prezzo o sul profitto originariamente conseguito (in senso conforme v. Cass., Sez. VI, 22 giugno 2010, P. e altro, in *Cass. pen.*, 2011, 3173. Per una esemplificazione delle ipotesi di impossibilità di procedere alla

ARCHIVIO PENALE 2012, n. 1

confisca del prezzo o del profitto del reato v. VIZZARDI, sub *Art. 19*, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, *La responsabilità degli enti*, cit., 237).